**DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

**Oggetto: Tributi – Decreto Semplificazioni – Decreto Legge 21.6.2022, n.73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, pubblicato su G.U. n.143 del 21.6.2022.**

**Liquidazioni periodiche IVA - Art. 3 c.1** - Viene differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre. Con tale modifica, la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata **entro 30 settembre** di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre.

**Invio degli elenchi INTRASTAT**- **Art. 3 c.2 -** Viene prorogata la data dell’invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25.

**Imposta di bollo sulle fatture elettroniche** - **Art. 3 c.4 e 5 -** al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. a) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
2. b) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

**Modelli dichiarativi - Art. 11 -**Sono stati rinviati i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa 2

In particolare, è stato differito:

- dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IRAP devono essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

- dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale devono essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730;

- dal 15 febbraio alla fine del mese di febbraio il termine, entro il quale i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

**Esterometro - Art. 12 -** Non è più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro. Non si deve più compilare l’esterometro per le operazioni:

- per le quali è stata emessa una bolletta doganale;

- per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

- di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

**Decorrenza sanzioni all’esterometro - Art. 13 –** E’ posticipata al 1° luglio 2022 in luogo del 1° gennaio 2022 l’applicazione delle sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

**Registrazione degli atti in termine fisso - Art. 14 -** E’ stato differito di 10 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso, pertanto, la registrazione deve avvenire **entro 30 giorni** (invece che entro 20 giorni) alla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto.

**Indici Sintetici di Affidabilità - Art. 24 –** I correttivi previsti per il 2020 ed il 2021 in materia di ISA sono estesi anche al 2022 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.

**Aiuti Covid**. - **Art. 35 c.1 -** Sono stati prolungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Segnatamente, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedi-menti di concessione o di autorizzazione, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento al 31 dicembre 2022, sono prorogati al **30 giugno 2023**;

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **31 dicembre 2023**.

**Dichiarazione IMU** - **Art. 35 c.4 -** Il termine per la dichiarazione IMU dell’anno 2021 è prorogato dal 30 giugno al **31 dicembre 2022**